

Bologna 16 gennaio 2023

## **EQUO COMPENSO NELL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Legge n. 49 del 21 Aprile 2023**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 49 del 21 Aprile 2023 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, entrata in vigore il successivo 20 Maggio 2023, ed a seguito anche della Delibera ANAC n. 343 e delle circolari n. 93 e n. 98 del CNI, si vuole porre l’attenzione delle Stazioni Appaltanti e di tutti gli Iscritti sul tema dell’equo compenso negli affidamenti dei servizi di Ingegneria e Architettura.

Per equo compenso, così come definito all’Art. 1 della suddetta normativa, si intende: la corresponsione di un compenso proporzionato alle quantità e alle qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 1 del 24 Gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 Marzo 2012 (per i servizi di architettura e ingegneria si fa riferimento al D.M. 17 Giugno 2016).

L’ambito di applicazione (art. 2) riguarda tutte le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed alle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

All’art. 3 la legge specifica chiaramente che sono nulle le clausole del contratto che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera **sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale.** Segue, inoltre, una chiara elencazione delle clausole da ritenersi nulle, se inserite nei documenti contrattuali, poiché violano il principio dell’equo compenso.

Le violazioni dei professionisti che non dovessero rispettare l’obbligo di convenire o di prevenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, saranno sanzionate dagli ordini ed i collegi professionali che, ai sensi dell’art. 5 comma 5, devono adottare specifiche disposizioni deontologiche.

Con Delibera n. 343 del 20 Luglio 2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione si ha uno dei primi pronunciamenti in merito all’applicabilità di tale normativa al settore dei contratti pubblici.

Tralasciando le motivazioni specifiche che hanno portato alla redazione della Delibera, questa conclude affermando quanto segue:

*pag. 1*

“dal complesso delle disposizioni citate si desume **che le tariffe stabilite dal D.M. 17 Giugno 2016 non possono più costituire un mero “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”**, come previsto dall’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, ovvero un mero parametro dal quale è consentito alle Stazioni appaltanti di discostarsi, motivando adeguatamente la scelta effettuata. **Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria ed architettura e l’impossibilità di corrispondere un compenso inferiore rispetto ai suddetti parametri comporta anche la non utilizzabilità dei criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa**; alla luce del nuovo quadro normativo sembra potersi ipotizzare che **le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento di servizi tecnici dovrebbero essere costruite come gare a “prezzo fisso”, con competizione limitata alla componente qualitativa.**”

L’ANAC stessa prosegue definendo tale novità di “assoluto rilievo che, volta a garantire una adeguata remunerazione per le attività libero professionali, risulta indirettamente idonea anche a tutelare la qualità delle prestazioni, obiettivo di primaria importanza nel settore dei contratti pubblici.”

Il CNI con circolare n. 93 ha espresso piena soddisfazione e grande apprezzamento per i contenuti di tale delibera.

Si evidenzia anche il parere di precontenzioso semplificato del 13/10/2023 con cui l’ANAC si esprime sulla non conformità dell’applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del Nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), alle prestazioni di architettura e ingegneria. La ripetitività e standardizzazione costituiscono attributi che mal si conciliano con questa tipologia di prestazioni.

Infine, il CNI con circolare n. 98 evidenzia come l’affidamento diretto non rientra per definizione, in quelle che il legislatore identifica come procedure di gara e pertanto non è soggetto ai criteri di aggiudicazione propri delle procedure ordinarie. D’altra parte, nelle procedure di affidamento diretto, la richiesta della stazione appaltante, di ottenere preventivi economici da una pluralità di diversi operatori economici, risulterebbe priva di reale utilità. Difatti, i compensi per i professionisti sono stabiliti in base al D.M. 17/06/2016 che non ammette e non consente alcuna possibilità di ulteriore ribasso.

Pertanto, l’eventuale richiesta di un numero indeterminato di preventivi porterebbe la stazione appaltante a ricevere un insieme di proposte pressoché identiche. Questo vale soprattutto per la stima degli onorari, dove **le uniche possibili differenze riguardano solamente le spese previste.**

Tale situazione comporterebbe notevoli difficoltà nella scelta tra le varie proposte nonché nella giustificazione della relativa opzione, con l’evidente impossibilità di motivare la propria scelta qualora venissero richiesti agli operatori esclusivamente preventivi di natura “economica”.

Pertanto, nei casi di ricorso all'affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura, l'assenza di una procedura concorrenziale e la necessaria prevalenza del principio dell'equo compenso, ad opinione del Consiglio Nazionale, porta a ritenere "non utilizzabile" un criterio di "individuazione" dell'affidatario incentrato sul solo "prezzo" della prestazione e questo non solo per affievolimento delle esigenze concorrenziali, ma anche per la fisiologica incapacità di efficacemente selezionare, e dunque per la pratica inutilità, di una procedura incentrata esclusivamente sul parametro economico.

CONCLUDENDO da un'analisi combinata della normativa e della delibera ANAC ed in accordo con quanto promosso dal CNI nelle circolari m. 93 e n. 98 si ritiene che **tutte le prestazioni dei servizi di ingegneria ed architettura**, rese in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, di qualsiasi importo e quindi sia che si tratti di affidamento diretto o procedure di gara per importi superiori a 140.000,00 €, **devono prevedere un compenso equo della prestazione.**

**Il compenso equo si ritiene essere quello calcolato con il Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016**, il cosiddetto Decreto Parametri. E tale valore non può essere oggetto di ribasso, poiché renderebbe nulle le clausole contrattuali.

Ad avviso del CNI, **sfugge al divieto di ribasso la componente economica delle spese stimate dell'incarico professionale**, in quanto non sono propriamente inquadrabili come "compenso".

**In sostanza tutti gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura si inquadrano come gare (o affidamenti diretti) in cui la parte del compenso deve rimanere fissa, essendo il minimo ritenuto equo, ed i criteri di scelta devono essere incentrati principalmente su criteri di qualità. Il ribasso economico risulta applicabile solamente all'importo stimato a titolo di "spese" nei limiti in cui esso non incida sull'entità del compenso stimato come equo.**

Ing. Alessandro Uberti  
Coordinatore Federazione Regionale  
Ordini Ingegneri Emilia Romagna

.....

Ing. Alessio Colombi  
Presidente Ordine Ingegneri Ferrara

.....

Ing. Valeria Dal Borgo  
Presidente Ordine Ingegneri Modena

.....

Ing. Claudio Ferrari  
Presidente Ordine Ingegneri Parma

.....

Ing. Paolo Gasparetto  
Commissario Straordinario  
Ordine Ingegneri Forlì Cesena

.....

Ing. Andrea Gnudi  
Presidente Ordine Ingegneri Bologna

.....

Ing. Roberto Righini  
Presidente Ordine Ingegneri Rimini

.....

Ing. Massimo Rosetti  
Presidente Ordine Ingegneri Ravenna

.....

Ing. Federico Serri  
Presidente Ordine Ingegneri Reggio Emilia

Firmato  
digitalmente da  
**Federico Serri**

.....

• Ordine degli Ingegneri Provinciali di  
Reggio Emilia  
C = IT  
Signature date and time: 2024/01/18  
09:00:02

Si allegano:

- Legge n. 49 del 21 Aprile 2023
- Delibera ANAC n. 343 del 20 Luglio 2023
- Circolare CNI n. 93/XX Sess./2023
- Parere di precontenzioso semplificato ANAC del 13/10/2023
- Circolare CNI n. 98/XX Sess./2023